



**IMPOSTA DI SOGGIORNO –
INFORMATIVA PER I GESTORI –**

Il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n.29 del 11/06/2015, ha introdotto l'imposta di soggiorno approvando il regolamento che reca disposizioni in ordine alla gestione e modalità di riscossione. La Giunta Comunale con deliberazione n.129 del 12/06/2015 ha approvato le misure della medesima individuando il funzionario responsabile. A decorrere dal 01/07/2015 è pertanto istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Prato; al gestore della struttura ricettiva è reso il compito di:

- informare gli ospiti circa l'imposta anche mediante appositi spazi – a tal fine si allega apposita nota informativa –
- riscuotere l'imposta rilasciandone apposita ricevuta (le ricevute a scelta del gestore potranno essere rilasciate mediante ricevute nominative non fiscali o inserendo direttamente l'importo dell'imposta nella fattura indicando fuori campo applicazione iva). Nel caso di rifiuto da parte dell'ospite al versamento dovrà essere richiesto la compilazione del modello – modello A - in allegato; nel caso di diniego alla compilazione del modello da parte dell'ospite sarà cura del gestore compilare apposita modulistica – modello B – . La trasmissione dei modelli dovrà avvenire con cadenza mensile all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.prato.it.
- Anche nel caso di applicazione delle esenzioni dovrà essere richiesto la compilazione del modello – modello C – e eventuale documentazione a supporto nel caso di esenzioni per malattia o assistenza al degente che dovrà essere conservato in quanto documentazione giustificativa e a supporto, ma non dovrà essere trasmesso se non su specifica richiesta;
- trimestralmente attraverso l'accesso ad apposito portale dovranno essere inseriti i dati riepilogativi mensili riferiti alle presenze. L'obbligo di dichiarazione si considera assolto nel momento dell'inserimento dei dati senza ulteriori adempimenti cartacei. Il riversamento dell'imposta avviene trimestralmente entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante bonifico bancario o versamento diretto in tesoreria (Tesoreria comunale Banca Intesa Sanpaolo IBAN: IT72 T030 6921 5311 00000046012)
- annualmente dovrà essere presentato entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario – ovvero entro il 30 gennaio – il conto giudiziale che verrà automaticamente elaborato dalla procedura. Il gestore avrà cura di verificare la correttezza dei dati e trasmetterlo per posta con firma originale. A tal proposito si ricorda che tutti coloro che siano incaricati formalmente o di fatto alla gestione di beni o al maneggio di denaro pubblico sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.



Sintesi determinazione imposta

L'imposta è applicata sui pernottamenti dei **non residenti** nel Comune di Prato per ogni notte fino ad un massimo di 10 notti consecutive nella stessa struttura per gli affittacamere e 3 notti per le altre tipologie di strutture.

TARIFFE:

- Per strutture classificate per stelle, spighe o chiavi

Da 1 a 3 stelle, spighe, chiavi: euro 1,50 a notte per persona

4 e 5 stelle, spighe, chiavi: euro 2,00 a notte per persona

- Per Tutte le strutture diverse dalle precedenti: euro 0,50 a notte per persona

ESENZIONI:

1. Minori fino al compimento di sei anni
2. Gli autisti di pullman o accompagnatori turistici (*l'esenzione è prevista per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti*)
3. Le persone che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche/private
4. Le persone che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche/private
5. I genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private
6. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa
7. Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio
8. soggiorno a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche

Le esenzioni, fatto salvo l'esenzione di cui al punto 1, sono subordinate alla compilazione a cura del gestore della struttura o dell'interessato di attestazioni rese in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.